



STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata Associazione Comunità Il Carro - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), promossa con riferimento alle esperienze maturate nell'ambito del Movimento Fede e Luce.

Articolo 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Roma Via Nazzareno Strampelli civ. 174 - cap 00143.

La sua durata è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

Articolo 3 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione, che opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolge attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, realizzando iniziative volte a promuovere la persona con handicap mentale, per favorirne l'integrazione sociale, lavorativa, culturale e religiosa.

In particolare l'Associazione realizza iniziative di sostegno, accoglienza, formazione e animazione riferite alle esigenze delle persone portatrici di handicap mentale, soprattutto se in condizioni di gravità, e delle loro famiglie.

Pertanto, nell'ambito del suddetto scopo associativo e/o in connessione col medesimo:

- può promuovere e gestire case-famiglia, comunità alloggio, centri ricreativi ed educativi residenziali e non;
- può organizzare soggiorni speciali, attività varie di animazione, gruppi di incontro e ogni altra forma di azione volta a favorire la socializzazione delle persone con handicap mentale;
- può organizzare pellegrinaggi, convegni, congressi, fiere e manifestazioni di ogni natura;
- può promuovere e gestire ricerche, studi, seminari e corsi formativi sulle tematiche inerenti all'handicap;
- può promuovere laboratori protetti e integrati, di attività artigianali, agricole, o altro, finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;



- può svolgere anche tutte le azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche delle

proprie attività, nonché volte a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle medesime

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, si serve in primo luogo dell'impegno gratuito e volontario dei propri associati.

Essa può assumere personale o servirsi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo funzionamento oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 4 - Associati

Possono partecipare all'Associazione le persone che ne condividono l'ispirazione e contribuiscono secondo le proprie possibilità al perseguimento degli scopi associativi.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti e cura l'annotazione sul libro degli associati.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Perdita della qualità di associato

Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di associato:

- a) chi non si trovi più in grado di partecipare agli scopi associativi;
- b) chi, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini tra gli associati;
- c) chi non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto, oppure le deliberazioni correttamente prese dagli organi associativi competenti;
- d) chi, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- e) chi compie azioni in qualsiasi modo contrastanti o anche contraddittorie nei confronti dello spirito, degli scopi, dei principi dell'Associazione.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge o del presente statuto legittimano l'esclusione dell' associato e provvedere in conseguenza.



Articolo 6 - Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, stabilita anno per anno dall'Assemblea.

Articolo 7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, destinato a realizzare e sostenere le attività istituzionali e quelle connesse, è costituito dal Fondo Comune, alimentato da:

- a) le quote associative versate dagli associati;
- b) ogni donazione, lascito, contributo o regalia a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
- c) i proventi delle attività produttive marginali e direttamente connesse allo scopo associativo eventualmente avviate;
- d) tutti i beni mobili e immobili o di altra natura acquistati con le risorse dell'Associazione o ad altro titolo pervenuti alla medesima;
- e) tutti gli eventuali avanzi di gestione.

Gli amministratori possono distinguere, nell'ambito del Fondo Comune, apposite riserve straordinarie, costituite per particolari scopi associativi o per coprire specifici rischi o oneri futuri.

Articolo 8 - Esercizio sociale. Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Il bilancio o rendiconto annuale va approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Oltre al bilancio, il Consiglio deve presentare all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, con particolare riferimento alle attività svolte, al numero degli associati ed ai programmi per l'anno in corso, con la proposta inerente alla quota associativa.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal VicePresidente o dal consigliere più anziano.

L'Assemblea viene convocata, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nella sede associativa almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno per sottoporre alla stessa argomenti di particolare rilevanza, o quando sia richiesto da almeno un terzo degli associati.

Nella sua riunione annuale l'Assemblea approva il bilancio o rendiconto e la connessa relazione, determina la quota associativa annuale e procede, ove occorra, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, fissandone il numero dei componenti ai sensi dell'art.11, e del suo Presidente, nonché alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente. L'Assemblea delibera altresì su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, purché regolarmente convocata. In difetto di convocazione, l'Assemblea si ritiene validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la totalità degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati aventi diritto di voto. Ha diritto di voto ogni associato maggiore di età, che può farsi rappresentare per delega da un altro associato con diritto di voto. Nessun associato può rappresentare più di due altri associati.

Quando l'Assemblea deve deliberare modifiche dello Statuto, la convocazione deve contenere nell'ordine del giorno il riferimento agli articoli dello Statuto che si intendono modificare. Tali modifiche vengono approvate se votate dalla maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto.



Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura di un segretario all'uopo nominato su proposta del Presidente, un verbale sottoscritto dai medesimi e riportato su apposito libro.

Articolo 11 - Consiglio d'Amministrazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio d'Amministrazione nominato dall'Assemblea. E' composto da tre a undici membri scelti tra gli associati; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, compresi quelli dell'acquisto e del cambio di destinazione dei beni immobili e della loro eventuale alienazione, dell'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e per il compimento di tutte le azioni dirette o direttamente connesse al raggiungimento del fine statutario.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere uno o più Vicepresidenti ed affidare ai suoi membri deleghe formali o informali per incarichi permanenti o temporanei.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- deliberare la convocazione dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
- determinare il programma di attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare l'ammissione dei nuovi associati;
- stabilire e delegare i poteri di firma;
- curare la tenuta dei libri o registri obbligatori;
- compiere, infine, tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per Statuto sono di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio è validamente riunito se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura di un segretario nominato dallo stesso Consiglio, un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, che viene riportato su un apposito libro.



Articolo 12 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea, che elegge anche il Presidente del Collegio.

Essi hanno il compito di vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alle normative vigenti in materia di redazione del bilancio o rendiconto annuale e di tenuta dei libri associativi, nonché ai comportamenti di trasparenza e comunicazione nei confronti degli associati.

Essi controfirmano il bilancio o rendiconto annuale redatto dagli amministratori, ed in occasione dell'assemblea di approvazione presentano una loro relazione accompagnatoria.

Articolo 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, convocata con lettera raccomandata inviata agli associati almeno 30 giorni prima della data stabilita per la riunione, con il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

La stessa assemblea nomina un liquidatore che provvede a tutti gli adempimenti, e cura la devoluzione del patrimonio obbligatoriamente ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo di cui alla L. 23.12.96, n.662, art.3, c.190), salvo diversa destinazione imposta dalla legge e detratte le spese necessarie alla liquidazione.

Articolo 14 - Risoluzione dei conflitti

Nel caso di conflitti tra associati, o tra associati e Associazione, la loro risoluzione è affidata ad un collegio arbitrale composto di tre membri, e nominati:

- uno ciascuno dalle parti in causa;
- il terzo, con funzioni di Presidente, con l'accordo dei primi due o, in mancanza, dal Presidente del

Tribunale di Roma.

Articolo 15 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le deliberazioni prese dall'Assemblea, purché non in contrasto con le norme di legge.”